

La ricorrente ha presentato reclamo, contestando la valutazione nonché l'assenza di decisione in merito alla concessione di un aumento periodico della retribuzione e, in tale ambito, ella ha invocato gli orientamenti per la valutazione, in vigore per l'Europol. La ricorrente evidenzia che si tratta di una valutazione chiaramente errata.

La ricorrente afferma in particolare che le sue rimostranze sono state dichiarate prive di fondamento con decisione 26 giugno 2007 e invoca una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto tale rigetto non è stato motivato. Il direttore dell'Europol precisa tuttavia che la valutazione era stata ritirata e che si sarebbe proceduto ad una nuova valutazione. Tale nuova valutazione è stata effettuata in data 25 luglio 2007.

Pertanto, il presente ricorso ha ad oggetto la decisione resa sul reclamo, nonché la valutazione 25 luglio 2007.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 — Nijs/Corte dei Conti

(Causa F-108/07)

(2008/C 22/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Belgio) (rappresentante: F. Rollinger, avocat)

Convenuta: Corte dei Conti europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Corte dei conti europea di rinnovare il mandato del segretario generale della Corte dei conti per un nuovo periodo di sei anni a decorrere dal 1° luglio 2007;
- in subordine, annullare i due atti che si pretende costituiscano «decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN)» rispettivamente dell'8 dicembre 2006, recante esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado del 3 ottobre 2006 nella causa T-171/05 e 12 luglio 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 12 marzo 2007;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere in particolare i fatti seguenti: i) il segretario generale della Corte dei conti avrebbe agito illecitamente invece di adire l'OLAF, avrebbe esplicitamente rifiutato di adottare provvedimenti, o di esaminare la questione allorché era stato avvertito, con documenti a sostegno,

dell'esistenza di una frode a danno del regime delle pensioni di invalidità; ii) un dipendente avrebbe svolto le sue funzioni in maniera illecita; iii) vi è una ricorrente assenza di pubblicazione delle decisioni di promozione e delle loro date, iv) le elezioni del comitato del personale del 2004 e del 2006 sarebbero illegittime per diversi motivi; v) vi sarebbe un gran numero di sviamenti della procedura di promozione e anche un'usurpazione del potere di nomina consentita ad un capo unità e un gran numero di interessi personali tali da compromettere l'indipendenza dell'APN nella quasi totalità delle sue decisioni; vi) le «decisioni dell'APN» deriverebbero dagli interessi personali di tutti i superiori gerarchici del ricorrente e dalla dissimulazione della richiesta ad una collega di esercitare funzioni superiori ad interim e dalla mancata adizione dell'OLAF; vii) l'APN avrebbe basato le decisioni impugnate sulla stessa catena di errori manifesti delle decisioni iniziali che esse confermano, basandosi su una sentenza che non ha forza di cosa giudicata e senza aver respinto il minimo argomento del ricorrente; viii) i comitati che concorrono alla procedura di valutazione e di promozione non sarebbero stati avvertiti dell'indipendenza compromessa dei superiori gerarchici del ricorrente.

Ricorso proposto il 23 ottobre 2007 — Behmer/Parlamento

(Causa F-124/07)

(2008/C 22/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) del Parlamento europeo, che attribuisce al ricorrente due punti di merito per l'anno 2005;
- annullare la decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 per l'esercizio di promozione 2006;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente del Parlamento europeo di grado AD 12, eccepisce innanzitutto l'illegittimità delle decisioni dell'APN relative, da un lato, all'attribuzione di due punti di merito al ricorrente per l'anno 2005 e, dall'altro, alla mancata promozione di quest'ultimo al grado AD 13 per l'esercizio di promozione 2006.

Il ricorrente deduce l'errore manifesto di valutazione, la violazione dell'obbligo di motivazione, la violazione del punto I.6 dei provvedimenti esecutivi relativi all'attribuzione dei punti di merito ed alla promozione, nonché la violazione dei principi generali delle legittime aspettative di carriera e di parità di trattamento.

Egli adduce in particolare la violazione dell'art. 45 e dell'art. 110, n. 1, dello Statuto del personale, l'eccezione di illegittimità e la violazione del principio del legittimo affidamento.

Infine, il ricorrente sostiene di essere stato discriminato sulla base delle sue attività di rappresentanza del personale, in violazione dell'art. 1 quinquies e dell'art. 24 ter dello Statuto, dell'art. 1, sesto comma, dell'allegato II allo Statuto, nonché dell'art. 17 dell'accordo quadro 12 luglio 1990 tra il Parlamento europeo e le organizzazioni sindacali o professionali del personale dell'istituzione.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Van Beers/Commissione

(Causa F-126/07)

(2008/C 22/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN), recante rigetto della candidatura della ricorrente a titolo dell'esercizio di certificazione 2006;
- accertare l'illegittimità dell'art. 4, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'art. 45 bis dello Statuto del personale (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto esso avrebbe come effetto di escludere la rilevanza del livello reale dei compiti svolti da un candidato alla certificazione, ovvero di mantenere una distinzione tra le vecchie categorie C* e B* successivamente al 30 aprile 2006;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione di grado AST 6, ha presentato la propria candidatura nell'ambito dell'esercizio di certificazione 2006. In data 29 marzo 2007 l'APN ha confer-

mato la sua decisione 22 febbraio 2007, in seguito ad un appello della ricorrente avverso la stessa, di escludere in via definitiva la candidatura della ricorrente per la certificazione 2006.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce innanzitutto un errore manifesto di valutazione.

Ella invoca, inoltre, l'illegittimità dell'art. 4, n. 2, delle DGE dell'art. 45 bis dello Statuto.

In particolare, la ricorrente invoca la violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, del divieto di discriminazione, dei principi di buon andamento dell'amministrazione e delle legittime aspettative di carriera, nonché di tutela del legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Coto Moreno/Commissione

(Causa F-127/07)

(2008/C 22/111)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (rappresentanti: avv.ti K. Lemmens, C. Doutrelepon)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/28/05 12 febbraio 2007, recante diniego di inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso, e di conseguenza:
 - concederle un risarcimento danni pari a EUR 25 000 a titolo di pregiudizio morale;
- concederle un risarcimento a concorrenza degli onorari degli avvocati calcolati nella misura di EUR 8 000 e attestati dalla documentazione trasmessa;
- dichiarare, in via principale, che le autorità competenti devono adottare tutti i provvedimenti atti a compensare equamente lo svantaggio creato dall'atto annullato, ossia l'inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva; ovvero
- concedere alla ricorrente, in via subordinata, in mancanza di tale inserimento, un risarcimento danni per il pregiudizio materiale per un importo pari a EUR 384 000;
- condannare la convenuta alle spese.